



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PLUS Ambito Distretto di Oristano

Comprendente i Comuni di:

**Allai – Baratili S. Pietro – Bauladu – Cabras – Milis – Narbolia – Nurachi – Ollastra –
Oristano – Palmas Arborea – Riola Sardo – Samugheo – San Vero Mllis – Santa
Giusta – Siamaggiore – Siamanna – Siapiccia – Simaxis – Solarussa – Tramatzà –
Villanova Truschedu – Villaurbana – Zeddiani – Zerfaliu**

Area Socio Sanitaria Locale - Oristano – Provincia di Oristano

L.R. N. 18/2016 "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA RAS DI CUI ALLA D.G.R. N° 48/22 DEL 29/11/2019".

Art. 1 - OGGETTO

I Criteri e le modalità attuative richiamate nel presente documento hanno come oggetto la realizzazione della misura del Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale -"Agiudu torrau", secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. **48/22 del 29.11.2019** avente ad oggetto: **"Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale -Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale -"Agiudu torrau" biennio 2019 – 2020.**

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà (l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. n. 18/2016), che assicura il coordinamento con gli altri interventi analoghi previsti da norme nazionali ed europee.

La norma sopra richiamata prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 delle linee guida regionali sopra richiamate.

Art. 2 - REQUISITI D'ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016e s.m.i.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo;
- i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

2.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc

2.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle presenti linee guida, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 –3000

Numero componenti	Importo annuale
1	€ 3.300,00
2	€ 4.200,00
3	€ 5.100,00
4 e superiori a 4	€ 5.460,00

Priorità 2

ISEE euro 3001 – 6.000

Numero componenti	Importo annuale
1	€ 2.700,00
2	€ 3.600,00
3	€ 4.500,00
4 e superiori a 4	€ 4.860,00

Priorità 3

ISEE euro 6001 – 9.360 esclusi

<u>Numero componenti</u>	<u>Importo annuale</u>
1	€ 1.200,00
2	€ 2.100,00
3	€ 3.000,00
4 e superiori a 4	€ 3.900,00

2.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art 3 LA SOGLIA MINIMA DI POVERTÀ REGIONALE DETERMINATA DALL'INDICE ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due indicatori: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale, essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

Art. 4.I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e dalla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle Linee Guida Regionali e dall'art. 5 del presente documento) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare (Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.18/2016).

La **durata dei progetti di inclusione** non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in **dodici (12) mesi**.

La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 –2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoroRAS).

Art. 5. LE LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- ✓ famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- ✓ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Art. 6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Art. 7. IL CRITERIO OGGETTIVO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE CHE INDIVIDUI I LIVELLI DI GRAVITÀ DEL BISOGNO

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto all'art. 2 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

ART. 8 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI:

Compiti e funzioni degli attori istituzionali coinvolti.

La domanda di accesso al REIS è presentata al **Comune di residenza**, che la trasmette agli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente (art. 8 L.R. 18/2016), previa verifica dei requisiti relativi alla residenza, alla cittadinanza e rispondenza tra nucleo anagrafico certificato e nucleo anagrafico dichiarato in sede di ISEE.

Gli uffici di piano, nell'ambito della convenzione quadro che la Regione sigla con l'amministrazione finanziaria, verificano la rispondenza delle dichiarazioni presentate dai beneficiari rispetto all'effettivo stato di bisogno. – art. 7 co. 4 L.R. 18/2016.

La progettazione e la gestione delle misure relative al REIS sono assicurate in ambito PLUS – art. 7 co. 1 L.R. 18/2016.

L'equipe multidisciplinare designata dall'ufficio di piano, insieme al comune di residenza, in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, progetta per ciascun beneficiario della misura il patto di inclusione sociale, che consiste in un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione dell'individuo - art. 9 co. 1 L.R. 18/2016.

Dell'equipe multidisciplinare suddetta fa parte di diritto un rappresentante dei servizi sociali del Comune di residenza del beneficiario di cui al medesimo comma 1. - art. 9 co. 2 L.R. 18/2016.

Il personale individuato in sede di ambito per la gestione della misura, provvederà a caricare i dati dei richiedenti sul sistema informatico in dotazione al Plus e a stilare la graduatoria dei beneficiari per singolo comune.

Ciascun Comune, nelle more del trasferimento delle risorse regionali agli ambiti plus, previa trasmissione della graduatoria da parte dell'ente capofila, provvederà a assumere i necessari impegni di spesa.

Le relative liquidazioni, saranno subordinate al monitoraggio della graduatoria in riferimento al beneficio REIS, da effettuarsi in ambito plus. Il personale dedicato al monitoraggio avrà il compito di comunicare a ciascun Comune, importi ed eventuali variazioni delle misure in riferimento ai beneficiari e al progetto personalizzato sottoscritto.

ART. 9 – NORMA TRANSITORIA

Nelle more della riorganizzazione e potenziamento della struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano tutte le operazioni relative all'attuazione del REIS, previste dall'art. 8, con esclusione della

predisposizione dei progetti a cura delle equipe multidisciplinari dell'Ambito PLUS, saranno garantite dagli uffici dei servizi sociali dei Comuni.